

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	2
Seguito dell'esame di un provvedimento, attuativo della legge n. 28/2000, circa la comunicazione politica, i messaggi autogestiti e l'informazione del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale (esame degli emendamenti e votazione finale) (rel. Baldini). (Seguito dell'esame e conclusione)	2
ALLEGATO 1 (Subemendamenti)	7
ALLEGATO 2 (Testo approvato dalla Commissione)	8

Venerdì 23 marzo 2001. — Presidenza del Presidente Mario LANDOLFI. Intervengono la dottoressa Angela Buttiglione ed il dottor Pierluigi Camilli, Direttore e Vice direttore dei Servizi parlamentari della RAI.

La seduta comincia alle 11.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta antimeridiana, e quello della seduta pomeridiana del giorno precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame di un provvedimento, attuativo della legge n. 28/2000, circa la comunicazione po-

litica, i messaggi autogestiti e l'informazione del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale (esame degli emendamenti e votazione finale) (rel. Baldini).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame in titolo, iniziato nella seduta antimeridiana di ieri, giovedì 22 marzo 2001.

Il senatore Massimo BALDINI (FI), *relatore*, intervenendo in sede di replica, si richiama all'audizione del Presidente della RAI che ha avuto luogo ieri pomeriggio, nel corso della quale si sarebbe atteso, da parte del Presidente, un atteggiamento meno partigiano ed una differente valutazione sui fatti relativi alla trasmissione « Satyricon » di mercoledì 14 marzo scorso. Invece il Presidente della RAI continua ad apparire più somigliante ad un *leader* di partito piuttosto che al responsabile della società incaricata del servizio radiotelevisivo pubblico: nella sostanza egli ha riaffermato l'esigenza di tutelare gli spazi di programmazione che

si sono dimostrati la fonte dei gravi problemi evidenziati negli ultimi tempi, e, mostrando di voler tutelare la presunta ricchezza pluralistica delle varie opinioni esistenti nella RAI, ha invece dato una valutazione implicitamente positiva di un fatto censurato anche da parte di autorevoli esponenti della maggioranza.

All'inizio della legislatura la Commissione convenne unanimemente sui contenuti dell'atto di indirizzo in materia di pluralismo, che successivamente ha rappresentato il testo fondamentale al quale avrebbe dovuto conformare la propria programmazione. Si assiste invece alla perdita di controllo di determinate trasmissioni della concessionaria pubblica, che si gettano nella lotta politica, militando contro ben determinati partiti. L'assetto della proposta da lui presentata intende rimediare in primo luogo a tale problema, nell'intento di realizzare regole certe, che tutelino tutte le forze politiche che saranno impegnate nella prossima competizione elettorale. Proprio questo carattere di garanzia di tutti i competitori elettorali lo induce a confermare il carattere non ultimativo del testo, che è aperto ad ogni contributo.

In riferimento agli emendamenti presentati dalla maggioranza, nota che in particolare quello corrispondente al n.2.1 propone di sopprimere alcune garanzie, invece necessarie per scongiurare il ripetersi dei gravi inconvenienti degli scorsi giorni: solo questo intento lo aveva indotto a scoraggiare l'assimilazione delle trasmissioni di approfondimento informativo ai notiziari veri e propri. Poiché la maggioranza intende rinunciare a questo presidio di garanzia, egli propone di subemendare l'emendamento 2.1, nell'auspicio che sulla base della sua nuova proposta, (corrispondente ai subemendamenti 0.2.1.1 e 0.2.1.2, che illustra) si possa compiere quell'opera di mediazione che è stata più volte tentata nelle ultime ore.

Dopo aver raccomandato l'approvazione, in particolare, dell'articolo 3 della proposta, si sofferma sull'articolo 4 del testo da lui predisposto, proponendo un ulteriore subemendamento (corrisponden-

te al numero 0.4.3.1) all'emendamento 4.3. Riassume quindi il proprio parere sul complesso degli emendamenti presentati, nei seguenti termini: invita i presentatori degli emendamenti 1.1 e 6.1 a ritirarli; si rimette alla Commissione per quanto concerne gli emendamenti 4.1 e 4.2; esprime parere contrario sugli emendamenti 4.4, 5.1, 7.2, 12.1 e 13.1; esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 6.3, 6.2, 9.1 e 11.1; si riserva di esprimersi sugli emendamenti 2.1, 4.3 e 7.1, anche in riferimento all'esito delle valutazioni che saranno assunte sui subemendamenti.

Il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP) ritira il proprio emendamento 1.1.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) non è favorevole ai contenuti del subemendamento 0.2.1.1, il quale modificerebbe una proposta emendativa della maggioranza non certo intesa ad attribuire una discrezionalità assoluta ai conduttori di determinati programmi, bensì a correggere alcune incongruenze della proposta di provvedimento, rispetto alle disposizioni legislative che tutelano la « par condicio » tra i competitori elettorali. Il subemendamento proposto, invece, non solo risulta eccessivo sotto questo profilo, ma presenta anche profili di inopportunità, considerando che si attribuirebbe alla Commissione competenze latamente sanzionatorie che invece sarebbero di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In proposito, ricorda il precedente determinatosi in occasione della campagna elettorale per le elezioni amministrative, riferito al « caso Porta a Porta ».

Dopo aver preannunciato invece il proprio voto favorevole sull'emendamento 0.2.1.2, ritiene debba apparire palese che il testo che risulterà dalle modifiche in esame possa essere interpretato nel senso di non ricomprendere le trasmissioni di satira tra quelle di cui al punto *d*) del comma 1 dell'articolo 2.

La Commissione respinge quindi il subemendamento 0.2.1.1 ed approva il subemendamento 0.2.1.2.

Il deputato Paolo ROMANI (FI), dopo avere stigmatizzato l'atteggiamento di totale indisponibilità dei gruppi della maggioranza, che intendono approvare il « loro » provvedimento a colpi, appunto, di maggioranza, contesta in particolare l'interpretazione che il senatore Falomi vorrebbe dare della disposizione in esame. Come è possibile escludere i programmi satirici da una disposizione che si riferisce a « tutti gli altri » programmi? È possibile pervenire ad un'interpretazione contrastante con lo stesso tenore lessicale della norma? È invece chiaro che le trasmissioni satiriche, non rientrando palesemente in nessuna delle categorie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 2, comma 1, debbano essere ricomprese nella quarta categoria, che ha carattere residuale.

Il senatore Carlo ROGNONI (DS) ritiene incontestabile che la lettera *d)* del testo in esame si riferisca a « tutte » le altre trasmissioni, e che quelle satiriche non possano non esservi pertanto ricomprese: esse sono peraltro legittime, se ad esse non prendono parte candidati o altri esponenti politici.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) ricorda che in occasione della campagna elettorale per le elezioni regionali, disciplinata da disposizioni analoghe a quelle che stanno per essere approvate ora dalla Commissione, non si registrò alcuna preclusione per le trasmissioni a carattere satirico, come si rese evidente dalla prosecuzione del ciclo di « Striscia la notizia », sulle reti Mediaset, indiscutibilmente riferito a temi politici. Anche in rapporto alla prassi ormai sviluppatasi, è evidente che la satira può trattare temi politici, anche nei periodi elettorali, purché nelle relative trasmissioni non siano presenti i candidati, e le altre categorie e soggetti politici indicati dalla legge n. 515/1993.

Dopo che il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ha convenuto con l'orientamento emerso dagli ultimi interventi in materia di trasmissioni satiriche, il senatore Emiddio NOVI (FI) rileva che i programmi di satira possono considerarsi ammissibili, a condizione che non siano condotti con criteri e con obiettivi analoghi a quelli dimostrati dalla recente trasmissione « Satyricon ». Del resto, anche la parte politica cui appartiene il Presidente della Commissione ha sempre incoraggiato la satira, sin dai tempi dello scrittore Giovanni Guareschi.

Dopo che il deputato Marco BOATO (Misto-Verdi-U) si è sua volta riferito alla figura del Guareschi, il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U) ritiene che, a titolo di esempio, si può considerare ammissibile la satira fatta dai Guzzanti nella trasmissione « Ottaviano », ed inammissibile la presunta satira della trasmissione « Satyricon » del 14 marzo scorso.

Il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP) preannuncia il proprio voto contrario all'emendamento 2.1, nel testo risultante dalla reiezione del primo subemendamento del relatore: quest'ultimo avrebbe consentito alla Commissione di reagire ad eventuali illeciti con quella celerità che è la sola condizione per rendere tali reazioni efficaci.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.1, nel testo risultante dall'approvazione del subemendamento 0.2.1.2. Approva poi l'emendamento 3.1.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) sottolinea che l'emendamento 4.1 reintroduce in pratica le coalizioni, ma attribuisce a ciascuna di esse il medesimo spazio temporale che è assegnato a ciascuna delle liste che concorrono all'attribuzione dei seggi con il criterio proporzionale. Non ritiene opportuna questa scelta, la quale non tiene conto dell'assetto tendenzialmente maggioritario della legge elettorale vigente, e che rende un cattivo servizio ai

cittadini, i quali non comprenderanno i programmi delle coalizioni, né avranno una chiara percezione della loro identità. Ciò rappresenta un passo indietro.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) nega che tale scelta rappresenti un passo indietro, pur riconoscendo che lo spazio concesso alle coalizioni da questa soluzione è indubbiamente esiguo. L'emendamento da lui proposto, tuttavia, prende le mosse da una proposta che alle coalizioni non concedeva spazio alcuno.

La Commissione approva l'emendamento 4.1, e, dopo un intervento del deputato Marco BOATO (Misto-Verdi-U), l'emendamento 4.2.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) ritiene che la riformulazione proposta dal relatore con il suo subemendamento 0.4.3.1 attenui in misura solo assai parziale e comunque insufficiente i gravissimi inconvenienti che derivano dal concentrare la presenza di tutte le forze politiche in tutte le trasmissioni di comunicazione politica.

Il deputato Marco BOATO (Misto-Verdi-U), nel convenire con le considerazioni del senatore Falomi, fa presente che nulla potrà vietare alla concessionaria del servizio pubblico di attenersi ai criteri del subemendamento, qualora le condizioni di fatto lo consentano. Il testo proposto con l'emendamento 4.3, del quale è primo firmatario, pone il vincolo dell'arco temporale di una settimana per la presenza di tutti gli aventi diritto, che non può essere superato: se dopo la presentazione delle candidature i soggetti politici aventi diritto risulteranno in numero inferiore a quello che è oggi preventivabile, nulla impedirà alla RAI di realizzare tale presenza in un arco temporale più ristretto.

La Commissione respinge il subemendamento 0.4.3.1, ed approva quindi l'emendamento 4.3 nel testo originariamente presentato. Approva quindi gli emendamenti 4.4, 5.1 e 6.3.

Dopo che il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP) ha ritirato il proprio emendamento 6.1, la Commissione approva l'emendamento 6.2.

Dopo che il senatore Massimo BALDINI, relatore, sciogliendo la riserva precedentemente formulata, si è dichiarato contrario all'emendamento 7.1, la Commissione lo approva. Approva quindi gli emendamenti 7.2, 9.1, 11.1, 12.1, 13.1.

Il deputato Paolo ROMANI (FI), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo su un testo per il quale la propria parte politica ha tentato sino all'ultimo minuto di pervenire ad una soluzione concordata, e si duole che, per l'atteggiamento dispotico della maggioranza, la Commissione debba concludere i propri lavori nella tredicesima legislatura rinunciando all'unanimità su un provvedimento dai contenuti così delicati.

Il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo su un provvedimento votato solo da una parte della Commissione: si deve prendere atto che irresponsabilmente la maggioranza pretende ancora una volta di scrivere da sola le regole che devono valere per tutti.

Il senatore Francesco BOSI (CCD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo, deplorando a sua volta il venir meno dell'opportunità di realizzare un provvedimento concordato. Il «partito della satira» non trarrà comunque vantaggi da questa situazione.

Il senatore Francesco PONTONE (AN) preannuncia il voto contrario del suo gruppo, che ha posto in essere quanto era possibile per elaborare regole obiettive e trasparenti di disciplina della campagna elettorale. Emerge invece la piena sintonia tra il Presidente della RAI e le forze del centro-sinistra, che colora la RAI di parzialità.

Il deputato Giancarlo LOMBARDI (PD-U) ritiene che una delle cause dei contrasti che la Commissione non è riuscita a comporre risieda nella decisione pretestuosa di ascoltare il Presidente della RAI prima di concludere l'esame del provvedimento in titolo. Nell'audizione, tuttavia, il Presidente ha difeso il ruolo dell'azienda e ha posto questioni rilevanti, a fronte delle quali l'opposizione non sa rispondere se non accusando la maggioranza di voler scrivere da sola la disciplina della campagna elettorale. Ogni componente qualificato della Commissione non può però non avvertire il disagio derivante dalla mancata unanimità: la maggioranza ha dimostrato senso di responsabilità, ed alcune delle forze di opposizione si sono comportate come abitualmente sogliono comportarsi quando sono in discussione argomenti particolarmente sensibili, la televisione e la giustizia in primo luogo. Il Paese giudicherà.

Il senatore Tancredi CIMMINO (UDEUR), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, si rammarica per il mancato raggiungimento dell'unanimità sull'importante provvedimento che la Commissione si appresta ad approvare. Poiché il prezzo dell'unanimità era costituito dalla limitazione della satira, e dall'irrigidimento dell'informazione, esso risultava indubbiamente eccessivo.

Dopo che il senatore Emiddio NOVI (FI) ha lamentato la circostanza che nei provvedimenti della Commissione si determinino interstizi giuridici, che lasciano adito alla proposizione di cavilli da legulei, il senatore Rosario Giorgio COSTA (FI) ricorda che per la prima volta, nella sua esperienza, egli vede la Commissione votare a maggioranza su un provvedimento della rilevanza di quello in titolo, e reputa che tale importanza avrebbe richiesto un ulteriore sforzo in tale direzione.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) si associa al rammarico dei colleghi che lo

hanno preceduto, ma ricorda che in passato la Commissione fu unanime su soluzioni del tutto simili a quelle contenute nel testo che oggi essa si appresta ad approvare. Il testo messo a punto dopo l'approvazione degli emendamenti garantisce comunque i diritti di libertà propri della manifestazione del pensiero, anche in riferimento alla satira, e garantisce inoltre un adeguato assetto della comunicazione politica, che non risulta compressa. Sono, questi, principi e valori che la Commissione ha sempre affermato, ed auspica che l'opposizione vi si attenga: pur nel legittimo dissenso dalle soluzioni adottate, essa ha oggi rinunciato a far valere strumenti palesemente dilatori. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo.

Il senatore Carlo ROGNONI (DS) manifesta il proprio orgoglio per il buon risultato conseguito con il testo che la Commissione si appresta ad approvare, il quale rinuncia a penalizzare i programmi satirici e le trasmissioni di approfondimento.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, prima dell'approvazione del testo, ringrazia il relatore e le competenti strutture della RAI per l'opera che hanno svolto e che si apprestano a svolgere in riferimento alla programmazione nel periodo elettorale.

La Commissione approva quindi, con la prescritta maggioranza, il provvedimento in titolo, come modificato dagli emendamenti accolti, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti di seduta, ed autorizza il Presidente al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento della Camera.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dichiara quindi concluso l'esame in titolo.

La seduta termina alle 12.10.

ALLEGATO 1

SUBEMENDAMENTI

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.1

All'emendamento 2.1, lettera c), dopo le parole: disciplinati dall'articolo 3 e dall'articolo 7, aggiungere le seguenti parole: Nel caso che i programmi di approfondimento non si conformino con particolare rigore ai criteri di obiettività, imparzialità e completezza dell'informazione, nonché di tutela del pluralismo, l'Ufficio di presidenza della Commissione dispone il loro inserimento nei programmi di comunicazione politica, ed essi sottostanno alla relativa disciplina, di cui all'articolo 4 del presente provvedimento.

0.2.1.1 Il relatore.

All'emendamento 2.1, lettera d), sopprimere le parole: notori ed evidente.

0.2.1.2 Il relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.3.

All'emendamento 4.3 sostituire le parole: di norma su base settimanale *con le parole:* di norma sulla base di due trasmissioni nella stessa settimana.

0.4.3.1 Il relatore.

ALLEGATO 2

Provvedimento attuativo della legge n. 28/2000 circa la comunicazione politica, i messaggi autogestiti e l'informazione del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE, COME MODIFICATO DAGLI EMENDAMENTI ACCOLTI

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) tenuto conto che con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2001, n. 47, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001, sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

b) tenuto conto dell'imminente convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo di alcune amministrazioni provinciali e comunali;

c) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

d) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, gli

atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

e) viste inoltre, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni, nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

f) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; considerato che le modalità di prima applicazione della legge n. 28/2000 alle elezioni politiche presentano necessariamente profili anche sperimentali;

g) visti, quanto alla disciplina delle prossime consultazioni elettorali, il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533;

h) vista, quanto alla disciplina della consultazione elettorale amministrativa, la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni;

i) tenuto conto della propria prassi in materia di elezioni politiche e di Tribune elettorali; della disciplina disposta in occasione dei precedenti rinnovi del Parlamento nazionale, ed in particolare di quella stabilita con i propri provvedimenti del 29 febbraio 1996 e del 6, 7, 12 e 25 marzo successivi (riuniti questi ultimi nel testo coordinato approvato il 25 marzo 1996); della disciplina disposta in occasione di precedenti consultazioni amministrative, ed in particolare di quella stabilita con i propri provvedimenti del 1° marzo 2000, del 27 aprile 1999, del 6 ottobre 1998, del 2 aprile 1998, del 9 ottobre 1997, del 13 marzo e del 3 aprile 1997, del 29 marzo 1995; delle scelte adottate, in particolare riferimento alla prima applicazione della legge n. 28/2000, con il proprio citato provvedimento del 1° marzo 2000 e con quello del 21 giugno 2000, rispettivamente riferiti alla campagna elettorale regionale ed amministrativa della primavera 2000, ed ai periodi non coincidenti con campagne elettorali;

j) ritenuta la propria potestà di individuare, per le ipotesi nelle quali gli spazi radiotelevisivi disponibili risultino obiettivamente insufficienti, i soggetti politicamente più rilevanti in determinate circostanze;

k) tenuto in particolare conto dell'esigenza di un'attuazione specifica del combinato disposto dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 515/1993, e degli articoli 4 e 5 della legge n. 28/2000, anche alla luce dei precedenti provvedimenti della Commissione e della prassi formatasi;

l) consultata, nella seduta del 6 marzo 2001, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

m) ritenuto di dover assicurare l'adeguata conoscibilità del presente provvedimento anche mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, al pari di quanto deciso in riferimento ai propri provvedimenti del 16, del 29 marzo e del 21 giugno 2000;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ART. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che nel presente provvedimento sono definite elezioni politiche, senza specificazione ulteriore, nonché alle elezioni del sindaco, del presidente della provincia e dei relativi consigli comunali e provinciali programmate nella primavera 2001 in varie provincie e comuni, che nel presente provvedimento sono definite elezioni amministrative, senza specificazione ulteriore.

2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle elezioni amministrative. Successivamente alle votazioni del primo turno delle elezioni amministrative la Commissione può, con le modalità di cui all'articolo 11, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.

3. Le trasmissioni di cui al presente provvedimento riferite alle elezioni politiche sono programmate sulle reti nazionali della concessionaria pubblica; quelle riferite alle elezioni amministrative, sulle reti regionali, salvo quanto previsto all'articolo 9, commi 7 ed 11.

4. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un ambito regionale distinto.

5. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le tre reti nazionali della Rai sono considerate come un'emittente unica.

6. La designazione delle persone che prendono parte alle trasmissioni previste dal presente provvedimento tiene per quanto possibile conto dell'esigenza di garantire pari opportunità tra uomini e donne. Le trasmissioni di comunicazione politica irradiate successivamente alla data di presentazione delle candidature sono precedute da una scheda che informa sulla percentuale di presenza delle candidate e dei candidati.

7. Nel presente provvedimento, ogni riferimento ai Corerat si intende espresso nei confronti dei Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, ovvero dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), nelle Regioni ove essi sono già istituiti.

ART. 2.

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva della Rai ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune di cui agli articoli 5 e 9 del presente provvedimento, e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, anche in sede regionale;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 6;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti,

purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dagli articoli 3 e 7;

d) in tutte le altre trasmissioni non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di rilevanza politica ed elettorale.

2. L'eventuale assenza delle Tribune dalla programmazione radiotelevisiva, da qualsiasi motivo determinata, non esclude per la Rai l'obbligo di realizzare comunque trasmissioni di comunicazione politica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 4, e 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 3.

(Responsabilità delle trasmissioni).

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la responsabilità delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), deve essere ricondotta a quelle di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, quando in esse siano presenti candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle Giunte e dei Consigli regionali e degli enti locali.

2. La riconduzione di singole trasmissioni sotto la responsabilità di un direttore di testata non è da sola condizione sufficiente ad attribuire loro la natura di trasmissioni rientranti nella categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. La riconduzione sotto la responsabilità di un direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale responsabilità deve essere comunicata, assieme alle ragioni di tale scelta, alla Commissione, che entro quarantotto ore dalla comunicazione può non

approvarla. Trascorso tale termine la proposta di riconduzione si intende approvata.

ART. 4.

(Trasmissioni di comunicazione politica).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la Rai può programmare trasmissioni di comunicazione politica. In quelle nazionali, nel periodo sino al termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti nei confronti dei seguenti soggetti:

a) ciascuna delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui al punto *a)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

c) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti *a)* e *b)*, che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo;

d) limitatamente alle Tribune nazionali di cui all'articolo 5, il gruppo Misto della Camera dei Deputati ed il gruppo Misto del Senato della Repubblica. I rispettivi presidenti individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)*, che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo.

2. Alle eventuali trasmissioni di comunicazione politica in sede regionale prendono parte, nel periodo sino al termine per la presentazione delle candidature, i

soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, nonché quelli di cui alla lettera *c)*, se i relativi rappresentanti sono eletti nella Regione interessata.

3. Nel periodo compreso tra il termine di presentazione delle candidature ed il penultimo giorno precedente la consultazione, gli spazi di comunicazione politica nelle trasmissioni nazionali sono garantiti nei confronti di ogni soggetto politico che abbia validamente presentato, con il medesimo contrassegno, candidature o liste in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell'elettorato nazionale.

4. Nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate prima del termine per la presentazione delle candidature alle elezioni politiche, la ripartizione del tempo disponibile tra gli aventi diritto è effettuata in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento.

5. Nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate successivamente al termine per la presentazione delle candidature alle elezioni politiche, gli spazi sono ripartiti paritariamente tra i soggetti politici di cui al comma 3.

6. La ripartizione degli spazi di comunicazione politica tra tutti gli aventi diritto è effettuata, di norma, su base settimanale.

7. In ogni trasmissione il conduttore garantisce l'imparzialità e le pari opportunità tra le forze politiche.

ART. 5.

(Tribune nazionali e regionali).

1. Le Tribune di cui al presente articolo hanno natura di trasmissioni di comunicazione politica e rientrano tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*. La loro programmazione da parte della Rai costituisce, ove non diversamente specificato dal presente provvedimento, un obbligo direttamente connesso e funzionale alle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. Le Tribune, disciplinate direttamente dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge n. 103/1975, sono organizzate dall'apposita testata della Rai, con formule e criteri preventivamente comunicati alla Commissione.

3. Le Tribune sono di regola programmate prima o dopo i principali telegiornali, garantendo buoni ascolti; quelle nazionali sono trasmesse con inizio nella fascia oraria tra le 13 e le 14, ed in quella tra le 22 e le 23,15.

4. Salva diversa disposizione della Commissione, nelle Tribune:

a) il tempo è ripartito con criteri conformi a quelli di cui all'articolo 4;

b) i calendari delle trasmissioni sono preventivamente comunicati alla Commissione, o, per le Tribune regionali, al relativo Corerat;

c) il conduttore garantisce l'imparzialità e le pari opportunità tra le forze politiche;

d) ciascun soggetto politico avente diritto designa autonomamente la persona o le persone che lo rappresenteranno nella trasmissione;

e) la trasmissione ha luogo di regola in diretta; l'eventuale registrazione deve essere effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la messa in onda, ed ha luogo contestualmente per tutti i partecipanti alla medesima trasmissione;

f) l'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle trasmissioni non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia;

g) l'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive; l'orario è determinato

in modo da garantire una fascia di ascolto analoga a quella oraria delle corrispondenti televisive;

h) salvo diverso accordo di tutti i partecipanti e della Rai, i programmi nazionali sono effettuati e trasmessi dalla sede Rai di Saxa Rubra in Roma.

5. Per quanto non è diversamente disciplinato dal presente articolo, alle Tribune si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, in quanto compatibili.

ART. 6.

(Messaggi autogestiti).

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ha luogo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in riferimento alle candidature per le elezioni politiche, o delle elezioni amministrative. I relativi spazi sono ripartiti tra i soggetti politici di cui all'articolo 4, comma 3, e di cui all'articolo 9, comma 3, lettere a) e b), del presente provvedimento.

2. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

3. I soggetti politici di cui all'articolo 4, comma 3, beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alla sede nazionale della Rai entro il quinto giorno successivo alla data corrispondente al termine per la presentazione delle candidature;

b) dichiara l'avvenuta presentazione delle candidature in tanti ambiti territoriali da soddisfare i requisiti indicati dall'articolo 4, comma 3;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi gratuitamente delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della Rai.

4. La Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori. Per giustificati motivi i termini indicati nel presente articolo possono essere modificati o derogati dalla Commissione. Il soggetto avente diritto che, per fatto non dipendente dalla Rai, non fruisce dello spazio ad esso assegnato non può recuperare tale spazio nei contenitori trasmessi successivamente. La mancata fruizione di tali spazi non pregiudica la facoltà degli altri soggetti aventi diritto di beneficiare degli spazi loro assegnati, anche nel medesimo contenitore, ma non comporta l'aumento del tempo loro originariamente assegnato.

5. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 7.

(Informazione).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri dell'indipendenza, obiettività, imparzialità e completezza dell'informazione, nonché della tutela del pluralismo e della apertura alle diverse forze politiche.

2. Al fine di garantire in ogni circostanza l'effettiva attuazione dei criteri di cui al comma 1, i direttori responsabili

dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che non si determini in modo ingiustificato un uso eccessivo di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di notori esponenti politici.

ART. 8.

(Illustrazione, in sede nazionale e regionale, delle modalità di voto e di presentazione delle liste).

1. La Rai predispone e trasmette su rete nazionale una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Negli ultimi quindici giorni precedenti il voto la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche della consultazione, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede di cui al presente articolo saranno trasmesse anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari o Tribune.

3. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla convocazione dei relativi comizi elettorali, i notiziari trasmessi in ciascuna Regione ove sono programmate consultazioni amministrative informano circa gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste, nonché circa le principali caratteristiche della consultazione, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto. La frequenza di tali

informazioni è proporzionale al numero degli elettori interessati rispetto al totale regionale.

4. La Rai cura che le informazioni di cui al presente articolo siano rese con modalità che ne consentano la fruizione anche da parte dei non udenti.

ART. 9.

(Trasmissioni regionali).

1. La comunicazione politica, che include le Tribune, ed i messaggi autogestiti riferiti alla consultazione amministrativa sono programmati sulla rete locale delle Regioni interessate, salvo quanto previsto ai commi 7 e 11. In ciascuna Regione il numero delle Tribune è proporzionale al numero degli elettori interessati rispetto al totale regionale. I relativi programmi regionali sono realizzati e trasmessi dalla locale sede della Rai.

2. Si considerano Regioni interessate, ai sensi del presente articolo, quelle nelle quali sono previste elezioni provinciali, o comunali nei capoluoghi di provincia: le relative Tribune sono riferite a tali consultazioni.

3. Ogni Tribuna regionale è riferita esclusivamente alle elezioni di una sola provincia o di un solo comune. Le Tribune programmate nel periodo che precede la presentazione delle candidature per la consultazione amministrativa sono riservate ai gruppi del Consiglio uscente. Alle Tribune programmate nel periodo successivo alla presentazione delle candidature prendono parte:

a) tutti i candidati a presidente della provincia o a sindaco;

b) i rappresentanti di tutte le liste concorrenti all'elezione del relativo consiglio provinciale o comunale.

4. Il tempo delle Tribune è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a presidente della provincia o a sindaco, ed i rappresentanti delle liste.

5. La presenza di tutti i soggetti aventi diritto deve avere luogo contestualmente nella medesima trasmissione.

6. Le Tribune regionali riferite ad elezioni che prevedono lo svolgimento di turni di ballottaggio sono trasmesse anche nel periodo compreso tra il primo turno e la seconda votazione. Alle Tribune regionali riferite alle fasi di ballottaggio non prendono parte i rappresentanti delle liste, ed il tempo è ripartito in parti uguali tra i due candidati.

7. Le Tribune relative agli eventuali ballottaggi nell'elezione del sindaco dei comuni con popolazione legale superiore agli 500 mila residenti sono trasmesse su rete nazionale, con la formula del « faccia a faccia ».

8. I Corerat delle regioni ove sono in vigore leggi elettorali differenti dalla legislazione nazionale che disciplina le elezioni amministrative, e comunque quelli delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, possono stabilire, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, criteri per adattare le Tribune alle caratteristiche specifiche di tali leggi o a situazioni particolari.

9. Se nel periodo di vigenza del presente provvedimento sono convocati i comizi elettorali per il rinnovo di uno o più Consigli regionali, le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche a tale consultazione, intendendosi attribuiti al locale Corerat i compiti della Commissione parlamentare.

10. Alle eventuali ulteriori trasmissioni regionali di comunicazione politica si applicano le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili. Ai messaggi autogestiti regionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, in quanto compatibili, intendendosi attribuiti ai Corerat i compiti della Commissione parlamentare. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente articolo trovano applicazione le restanti disposizioni del presente provvedimento, in quanto compatibili.

11. Le trasmissioni irradiate nella Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di

Bolzano garantiscono spazi nelle lingue, rispettivamente, italiana e francese, ed italiana, tedesca e ladina. In tali ambiti territoriali possono essere programmate Tribune regionali e messaggi autogestiti riferiti alle elezioni politiche, secondo le indicazioni dei locali Corerat: nelle trasmissioni che non costituiscono confronti i soggetti aventi diritto possono scegliere tra tali lingue l'idioma nel quale esprimersi.

ART. 10.

*(Programmi dell'Accesso
e Tribune tematiche regionali).*

1. I programmi nazionali e regionali dell'Accesso sono sospesi nel periodo compreso tra il secondo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale*, ed il secondo lunedì successivo alla data delle relative votazioni.

2. Nelle Regioni ove, successivamente alle votazioni del primo turno delle elezioni amministrative, sono programmate altre votazioni, la programmazione locale dell'Accesso resta sospesa sino al secondo lunedì successivo a tali votazioni o turni di ballottaggio.

3. A far luogo dalla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono sospese le Tribune tematiche regionali sperimentali delle quali sia stata eventualmente disposta la

prosecuzione, ai sensi del provvedimento approvato dalla Commissione il 26 luglio 2000.

ART. 11.

*(Comunicazioni e consultazione
della Commissione).*

1. Le funzioni attuative attribuite alla Commissione parlamentare ai sensi del presente provvedimento, ed in particolare l'approvazione dei calendari e delle modalità delle Tribune, sono definiti dal Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Egli può definire, sentito l'Ufficio di Presidenza, le ulteriori questioni attuative o interpretative o comunque controverse che non ritiene di rimettere, secondo il suo prudente apprezzamento, alla Commissione plenaria, e tiene i necessari contatti con la Rai.

ART. 12.

*(Unità di garanzia, e responsabilità del
Consiglio d'amministrazione e del Direttore
generale).*

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.